



Identificativo: SS201201060491AA
Data: 06-01-2012
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: I CONSIGLI DEL SOLE PER IL 2012

LE REGOLE / L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Possibili le società, ma si attende il regolamento

Angelo *Busani*

- La legge 183/2011 (la cosiddetta "legge di stabilità") ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di costituire, dal 1° gennaio 2012, le Stp, cioè le società tra professionisti, che hanno cioè come oggetto esclusivo l'esercizio di attività professionale. Peraltro, il Cup – il Comitato unitario degli Ordini – ha indicato, in un recente documento (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 gennaio scorso), una serie di ragioni che impedirebbero alle Stp di essere operative fino a che alcuni nodi interpretativi non siano sciolti dalla regolamentazione cui la medesima legge 183/2011 rimanda. Anzitutto, la legge 183 abolisce il divieto, contenuto nella legge 1815 del 1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello "studio associato". ma senza ovviamente impedire che i professionisti continuino a organizzarsi, se lo ritengono più opportuno rispetto alla Stp, nella forma dell'associazione professionale. In attesa di chiarimenti

Sotto il profilo della regolamentazione delle Stp la legge 183/2011 è purtroppo estremamente stringata e quindi avara di spiegazioni su punti anche cruciali. Si pensi solo al tema della responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività professionale: il professionista, socio di una Stp di capitali, che provochi un danno al cliente, ne risponderà personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio oppure la responsabilità - come pare - sarà ascrivibile solo alla società e lo schermo societario riparerà il patrimonio individuale del professionista?

Ancora: del danno provocato al cliente dal professionista socio di una società di persone dovrà rispondere solo costui oppure, se ne risponderà (anche) la società e gli altri soci potrebbero dover concorrere al risarcimento del danno?

Tema irrisolto (oltre a quello del trattamento fiscale in quanto non si capisce se le Stp producano reddito d'impresa o di lavoro autonomo) è poi anche quello della applicabilità alle Stp delle procedure concorsuali, se si sceglie di organizzare l'attività professionale con una società "commerciale" (e cioè una società diversa dalla società semplice). Nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come pare, la natura intrinsecamente non commerciale dell'attività professionale esercitata.

In attesa che i problemi vengano dipanati dagli studiosi e dalla prassi professionale, un dato certo è che le società tra professionisti (Stp) potranno indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative. È previsto che esse evidenzino la loro particolare natura rispetto alle società "normali" fin dalla loro denominazione, e cioè apponendo, nella ragione sociale, l'espressione «società tra professionisti». Avremo quindi la «Alfa società per azioni tra professionisti», la «Beta società cooperativa tra professionisti» e la «Gamma di Mario Rossi e c. società in nome collettivo tra professionisti».

Pertanto, pure la società semplice potrà quindi essere "usata" come Stp: anzi, se si sceglie la società di persone come forma organizzativa della società professionale, indubbiamente la società semplice appare una forma idonea, per la sua intrinseca natura "non commerciale", dovendo la Stp avere come oggetto «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci».

Scelto dunque il tipo sociale, da ciò deriva l'applicazione delle regole relative a ciascun tipo: ad esempio, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di strutturazione organica della società, eccetera.

I principi

Soci della Stp possono essere (probabilmente bisogna parlare di "soci" al plurale, perché la Stp a socio unico pare non configurabile):

- professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi (è previsto che venga escluso dalla società il professionista sia cancellato dall'Albo);
- cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante alla professione;
- soggetti non professionisti, ma "soltanto per prestazioni tecniche": la legge, sul punto, non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un socio d'opera non professionista in Stp di persone, che svolga funzioni ancillari rispetto ai servizi prettamente professionali; oppure a un socio-amministratore di Stp di capitali che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio;

d) soggetti non professionisti che diventano soci della Stp «per finalità di investimento»: si tratta dei "vituperati" soci di capitale. La norma non dice nulla sul punto della ripartizione del capitale tra professionisti e non professionisti: e quindi, probabilmente si potrà avere, per esempio, una Stp con professionisti al 95% e non professionisti al 5%, così come, viceversa, si potranno avere Stp con soci di capitale al 99% e con i professionisti all'1 per cento.

È presumibile che, trattandosi di una «società tra professionisti», che deve avere per oggetto «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci», le Stp debbano avere i professionisti nel capitale sociale; peraltro, se è vero che non esistono limiti alla quota di partecipazione del socio non professionista, si potrebbe strutturare la società con i professionisti nel capitale sociale, ma schiacciati dal socio non professionista.

Nella nuova legge nulla è detto nemmeno sul punto della composizione degli organi societari: e quindi è ipotizzabile,

per esempio, che in una società in accomandita semplice tra professionisti, l'accomandatario sia un non professionista, così come un consiglio di amministrazione di una Spa professionale potrà essere, in tutto o in parte, composto da non professionisti.

La legge ammette anche le società multiprofessionali: resta da capire se gli ordinamenti professionali che oggi impongono incompatibilità tra una professione e l'altra (tipo: il notaio e l'avvocato) resisteranno rispetto allo spazio di libertà che indubbiamente deriva da questa nuova normativa.

Viene inoltre disposta dalla nuova disciplina l'incompatibilità con «la partecipazione ad altra società tra professionisti»: si tratta sicuramente del divieto per il professionista di partecipare a una pluralità di Stp; ma non è chiaro se la presenza in una pluralità di Stp sia inibita pure ai soci non professionisti, come pare di capire dal fatto che la legge non fa distinzioni su questo punto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INVESTIMENTO

Alle Stp possono partecipare anche soci non iscritti agli Ordini. Non c'è limite alle quote detenibili dai finanziatori

Chi può entrare

ISCRITTI ALL'ORDINE

La denominazione di «società tra professionisti» può essere utilizzata a patto che i soci che la costituiscono siano professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (è previsto che venga escluso dalla società il professionista che sia stato cancellato dall'Albo)

CITTADINI UE

Possono diventare soci di una Stp anche cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché siano in possesso di un titolo di studio abilitante alla professione. Le Stp devono garantire all'utente il diritto di scelta del professionista che dovrà seguirlo

PRESTAZIONI TECNICHE

Soggetti non professionisti «soltanto per prestazioni tecniche»: si può immaginare un socio d'opera non professionista in Stp di persone che svolga funzioni di supporto, o un socio – amministratore di Stp di capitali – che si occupi di organizzazione dello studio

SOCI DI CAPITALE

Non professionisti che diventano soci della Stp per finalità di investimento. Si potrà avere una Stp con professionisti al 90% e non professionisti al 10%, così come soci di capitale al 99% e professionisti all'1 per cento



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati